

Successioni "mortis causa" - necessaria - reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 12764 del 13/05/2025

Azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - Diritto ad agire per la riduzione delle disposizioni lesive della quota di legittima - Rinunzia - Ammissibilità - Condizioni - Comportamento concludente - Contenuto - Fattispecie.

La conferma delle disposizioni testamentarie o la volontaria esecuzione di esse non opera rispetto a quelle lesive della legittima, in quanto gli effetti convalidativi di cui all'art. 590 c.c. si riferiscono alle sole disposizioni testamentarie nulle: ne deriva che in dette ipotesi non è preclusa al legittimario l'azione di riduzione, salvo che egli non abbia manifestato in modo non equivoco la volontà di rinunciare a far valere la lesione mediante un comportamento concludente incompatibile con la stessa.

(Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione che aveva escluso come la sottoscrizione da parte dell'erede pretermesso del preliminare di vendita di un bene caduto in successione, con il quale l'erede istituito aveva promesso di consegnare parte del prezzo anche all'erede pretermesso, costituisse rinuncia all'azione di riduzione da parte di quest'ultimo).